

Codice Ente: 10197

N° 8 del 27/04/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023.-

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette** del mese di **Aprile** alle ore **18:00**, nella sala consiliare del Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 38 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, dall'art. 19 dello Statuto Comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<i>CASATI DAVIDE</i>		SI	<i>EPIS MICHELE</i>	SI	
<i>COLONNA PAOLO</i>	SI		<i>TOMASELLI GIOVANNA</i>	SI	
<i>VITALI ANGELA</i>	SI		<i>DONATI FABRIZIO</i>		SI
<i>ROSATI FEDERICA</i>	SI		<i>CARMINATI LUIGI</i>	SI	
<i>CUCCHI PAOLO</i>	SI		<i>MARSALA MATTEO</i>	SI	
<i>GHISLETTI BARBARA</i>	SI		<i>MARCHESE LORENZO</i>	SI	
<i>NERVI MICHELE</i>	SI				

Presenti : 11

Assenti : 2

Partecipa *IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Tiziana Serlenga*, il quale cura e sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza il Presidente, *IL VICE SINDACO, Arch. Paolo Colonna* dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La trattazione del presente punto ha inizio alle ore 18,26.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI; con la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), è stata disposta "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, specialmente l'allegato A (di seguito: MTR-2);
- con la deliberazione dell'ARERA 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, sono state fornite le indicazioni inerenti "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 459/2021/R/RIF);
- con la determina dell'ARERA 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: determina 02/DRIF/2021);
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Preso atto che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, art. 5-quinquies: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*";

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26/04/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per gli anni 2022/2025;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio da coprire pari a € **806.366,00**= che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il

metodo approvato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), già tenuto conto delle **detrazioni** di cui al comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/Rif che ammontano ad euro **107.245,00=** e delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 (MIUR) che ammontano ad €. 3.390,00=;

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2023 rispetta di parametri indicati nelle delibere ARERA succitate;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2023 è pari ad € 806.366,00, di cui **€ 455.276,00 per costi variabili** ed **€ 351.089,00 per costi fissi**;

Preso atto che l'entrata tariffaria applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF, è pari ad **€ 806.366,00=**;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2023 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, già scomputate le detrazioni di cui sopra, è risultato di complessivi Euro 806.366,00 e comprende i costi fissi, pari al 43,54% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 56,46% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- dalle simulazioni effettuate in merito alla ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, il Comune di Scanzorosciate per l'anno 2023, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del **61% per le utenze domestiche** e del **39% per le utenze produttive** (non domestiche);
- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb

(coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2022;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2023 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2022, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI.;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta

*per l'intero anno, con eventuale congruaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno **precedente**.»*

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 del Regolamento comunale dei controlli interni;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento (Allegato C);

Sentita l'illustrazione da parte del capogruppo di maggioranza e consigliere con delega per le società e gli enti partecipati, **Ing. Michele Epis**, in ordine al punto in oggetto;

Premesso quanto sopra

Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Le premesse esplicitate sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2023, con decorrenza 01/01/2023, le **tariffe** della TARI indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), ed i **coefficienti di produttività** per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche (ALL. B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 3) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 24/05/2022, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

	Misura riduzione tariffa/importo riduzione
Compostaggio domestico (15% della quota variabile)	€ 794,86
Riduzioni P.V. per utenze con soli box	€ 113,56
Utenze non domestiche non stabilmente attive (Art.26 – 30% della fissa e della variabile A)	€ 335,30
Utenze con produzione promiscua di rifiuti (Art. 10 c.3)	
Utenze con riduzioni 100% P.V. per richiesta uscita dal servizio (Art. 23 – bis)	€ 5.356,89
Utenze con riduzione fino al 40% P.V. per avvio a riciclo dei rifiuti urbani (Art. 24)	
Riduzioni di cui all'allegato A1 alla presente deliberazione	€ 5.197,92

- 4) di determinare la scadenza delle rate di pagamento della TARI anno 2023 come segue:

1^ rata entro il 31.07.2023

2^ rata entro il 31.10.2023

Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/07/2023;

- 5) di dare atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge L. 147/2013 e istituite in questa sede nell'Allegato A1) della presente deliberazione, quantificabile per l'anno 2023 in **€ 5.197,92=** trova copertura mediante ripartizione dell'onere sulla Missione 9, - Programma 3 - Macroaggregato 3 del bilancio di previsione dell'anno 2023 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione;
- 6) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, si conferisce al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ALL. A1):**BIDONCINO AGGIUNTIVO – AGEVOLAZIONI – MANCATO RITIRO DEL CONTENITORE DOTATO DI MICROCHIP****Bidoncino Aggiuntivo**

Il Consiglio Comunale istituisce le seguenti agevolazioni:

1. Le utenze domestiche all'interno delle quali vi siano 2 (due) bambini di età inferiore a 36 mesi possono richiedere, a titolo gratuito, un'ulteriore bidoncino da 40 lt dotato di microchip per la raccolta della frazione secca.
2. Le utenze domestiche all'interno delle quali vi siano soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi, ecc.) il cui impiego risulti certificato da ASST o dal medico curante, possono richiedere, a titolo gratuito, un'ulteriore bidoncino da 40 lt dotato di microchip per la raccolta della frazione secca. In casi eccezionali, e sempre previa attestazione del medico curante, l'utenza potrà ottenere un terzo bidoncino da 40 lt oppure un bidone da 120 lt.
3. Ai contribuenti regolarmente iscritti al ruolo TARI, che ravvisassero la necessità di avere un ulteriore contenitore da lt. 40 dotato di microchip da adibire alla raccolta della frazione secca, è concessa la possibilità di acquistarne uno previo versamento a Val Cavallina Servizi s.r.l. di Euro 15,00 iva compresa. Ogni svuotamento dello stesso concorrerà a determinare l'importo TARI dovuto dal contribuente. La fornitura del contenitore aggiuntivo, per cause diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione di apposita richiesta e relativa ricevuta attestante l'avvenuto versamento. L'istanza di richiesta del contenitore aggiuntivo dovrà contenere i dati dell'intestatario della TARI, l'ubicazione dell'immobile presso il quale il contenitore verrà utilizzato e la motivazione della richiesta.
4. Il contenitore aggiuntivo dovrà essere esposto nei tempi e nei modi previsti dalla raccolta della frazione secca.
5. Al venir meno dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 il contribuente è tenuto alla restituzione del contenitore aggiuntivo.

Agevolazioni

Il Consiglio Comunale istituisce le seguenti agevolazioni:

- A) vengono concessi n. **26 svuotamenti gratuiti** del bidoncino del secco, equivalenti a **1.040 lt** (26 x 40 lt), **per ogni bambino** di età inferiore ai 36 mesi presente nel nucleo familiare iscritto a ruolo.
- B) vengono concessi n. **52 svuotamenti gratuiti** del bidoncino del secco, equivalenti a **2.080 lt** (52 x 40 lt), ai nuclei familiari iscritti a ruolo al cui interno vi siano soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici.
 1. L'agevolazione di cui alla lettera "A" si applica d'ufficio e decorre dal giorno della nascita del bambino e cessa al compimento del suo 3° anno di età.
 2. L'agevolazione di cui alla lettera "B" è riconosciuta previa presentazione da parte dell'intestatario TARI di apposita istanza. L'agevolazione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto se la richiesta è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di attivazione o, altrimenti, dalla data di presentazione dell'istanza stessa. La domanda di agevolazione deve essere corredata di attestazione ASST o del Medico Curante. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno dei presupposti che hanno determinato l'applicazione dell'agevolazione.
 3. Il contribuente, al decadimento dei requisiti per l'agevolazione, è tenuto alla restituzione dell'eventuale secondo bidoncino ritirato gratuitamente. Qualora il contribuente non provveda alla riconsegna dello stesso, tutti gli svuotamenti registrati successivamente al decadimento del presupposto verranno computati ai fini del calcolo della TARI.
 4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dei proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Mancato ritiro del contenitore dotato di microchip per la raccolta della frazione secca

Il Consiglio Comunale, ai fini di un'equa tassazione, stabilisce quanto segue:

1. Ad ogni utenza domestica deve essere abbinato un contenitore dotato di microchip per la raccolta della frazione secca;



2. Qualora il contribuente iscritto a ruolo per una o più utenze domestiche non abbia associato a ciascuna di esse un bidoncino per la raccolta della frazione secca, si procede con un addebito forfettario degli svuotamenti.
Tale addebito viene determinato in 52 svuotamenti/anno, equivalenti a 2.080 lt/anno, dai quali vengono decurtati gli svuotamenti minimi già addebitati in relazione alla categoria di appartenenza dell'utenza principale.
3. All'utenza NON domestica deve essere associato almeno un contenitore dotato di microchip per la raccolta della frazione secca, ad eccezione delle utenze che per esclusiva produzione di **rifiuti speciali** abbiano chiesto l'uscita dal servizio. In caso si ravvisasse il possesso, l'utilizzo o pervenisse richiesta di abbinamento del contenitore/carrellato da parte di utenze che abbiano richiesto l'uscita dal servizio, l'agevolazione concessa decadrà con effetto immediato.
4. Qualora l'utenza non domestica iscritta a ruolo e che usufruisce interamente del servizio non abbia associato almeno un bidoncino per la raccolta della frazione secca si procede con un addebito forfettario degli svuotamenti.
Tale addebito viene determinato in 52 svuotamenti/anno, equivalenti a 2.080 lt/anno.
5. Il conteggio degli svuotamenti sulla base dell'effettiva esposizione del contenitore viene ripristinato a partire dall'anno successivo a quello in cui il bidoncino/bidone è stato ritirato.

DELIBERA DI CONSIGLIO



Comune di
SCANZOROSCIATE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Arch. Paolo Colonna
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Tiziana Serlenga
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

TARIFE Tassa Rifiuti - Anno 2023	
Totale Piano Economico Finanziario (PEF)	€ 806.366,00
Quota a carico del Comune per agevolazioni	€ 5.197,92
Importo che verrà effettivamente emesso:	€ 801.168,08
1) di cui a copertura di costi fissi	€ 351.089,00
2) di cui a copertura di costi variabili	€ 390.923,10
3) di cui a copertura di costi di trattamento e smaltimento RSU (svuotamenti)	€ 64.353,90

UTENZE DOMESTICHE					
cod. min.	Descrizione	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile A (n° componenti)	Quota Variabile B (svuotamenti minimi)	N° svuotamenti minimi/annui
1	OCCUPANTE 1	€ 0,30	€ 28,39	€ 1,68	3
2	OCCUPANTI 2	€ 0,35	€ 56,78	€ 2,80	5
3	OCCUPANTI 3	€ 0,39	€ 63,88	€ 3,92	7
4	OCCUPANTI 4	€ 0,42	€ 78,08	€ 5,04	9
5	OCCUPANTI 5	€ 0,45	€ 102,92	€ 6,16	11
6	OCCUPANTI 6 O PIU'	€ 0,48	€ 120,67	€ 7,28	13
99	Non Residenti	€ 0,39	€ 63,88	€ 3,92	3

UTENZE NON DOMESTICHE			
cod. min.	Descrizione	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile A (€/mq)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	€ 0,66	€ 0,74
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	€ 0,42	€ 0,47
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	€ 0,59	€ 0,66
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	€ 0,75	€ 0,84
5	STABILIMENTI BALNEARI	€ 0,63	€ 0,70
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	€ 0,50	€ 0,57
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	€ 1,61	€ 1,80
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	€ 1,06	€ 1,19
9	CASE DI CURA E RIPOSO	€ 1,23	€ 1,37
10	OSPEDALI	€ 1,27	€ 1,42
11	UFFICI, AGENZIE	€ 1,50	€ 1,67
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	€ 0,60	€ 0,67
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	€ 1,39	€ 1,55
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	€ 1,77	€ 1,98
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	€ 0,82	€ 0,91
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	€ 0,00	€ 0,00
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	€ 1,46	€ 1,63
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	€ 1,01	€ 1,14
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	€ 1,39	€ 1,55
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 0,91	€ 1,01
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 1,07	€ 1,20
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	€ 5,48	€ 6,13
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	€ 4,77	€ 5,34
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	€ 3,90	€ 4,35
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	€ 2,72	€ 3,04
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	€ 2,57	€ 2,87
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	€ 7,05	€ 7,88
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	€ 2,70	€ 3,01
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	€ 0,00	€ 0,00
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	€ 1,88	€ 2,10

COSTO SINGOLO SVUOTAMENTO		
Tipologia bidone	Lt contenitore	costo svuotamento
Bidoncino da 40 lt	40lt	€ 0,56
Carrellato da 120 lt	120lt	€ 1,69
Carrellato da 240 lt	240lt	€ 3,37
Carrellato da 360 lt	360lt	€ 5,06
Cassonetto da 1100 lt	1100lt	€ 15,45
Cassonetto da 1300 lt	1300lt	€ 18,26

CATEGORIA_UTENZE DOMESTICHE	COEFFICIENTI	
	KA	KB
a) una persona	0,80	0,80
b) due persone	0,94	1,60
c) tre persone	1,05	1,80
d) quattro persone	1,14	2,20
e) cinque persone	1,23	2,90
f) sei o più persone	1,30	3,40
g) non residenti	1,05	1,80

CATEGORIA_UTENZE NON DOMESTICHE	COEFFICIENTI	
	KC	KD
musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,50
cinematografi e teatri	0,43	3,50
autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,25
Stabilimenti balneari	0,64	5,22
Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
Alberghi con ristorante	1,64	13,45
Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
case di cura e riposo	1,25	10,22
ospedali	1,29	10,55
uffici, agenzie e studi professionali	1,52	12,45
banche ed istituti di credito	0,61	5,03
negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cart., ferramenta	1,41	11,55
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78
negozi particolari quali filateria, tende e tessuti	0,83	6,81
attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere	1,48	12,12
attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro	1,03	8,48
carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55
attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
attività artigianali con produzione di beni specifici	1,09	8,91
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	2,76	22,67
plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
Ipermercati di generi misti	2,74	22,45
discoteche, night club	1,91	15,68